



Il Ministro dell'università e della ricerca

Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL MINISTRO

- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione *Horizon Europe* e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- VISTA** la Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di *Horizon Europe* e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'art. 8, commi 4 e 5, ed all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 – Consiglio europeo della Ricerca;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché della Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”, con riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti la ricerca fondamentale;
- VISTO** il d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., con specifico riguardo all'art. 1, comma 3, che istituisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (di seguito anche solo FIRS), allo scopo di finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica;
- VISTA** la l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi 870-873, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 60 e 61;
- VISTA** la l. 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca e attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall'articolo 64 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, con specifico riguardo:
- all'articolo 20 (*Valutazione dei progetti di ricerca*): “1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione (...) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare (...). Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni”;
 - all'articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*): “1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare:



Al Ministro dell'università e della ricerca

a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis;

c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;

d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

e) predisporre rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR”;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito con modificazioni con l. 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 61, in forza del quale: “1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate “Starting Grant” e “Advanced Grant”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

VISTA la l. 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e in particolare l'articolo 1, comma 311, ove si prevede che “La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”;

VISTI il d.P.C.M. n. 164 del 30 settembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e il d.P.C.M. n. 165 del 30 settembre 2020, “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”;

VISTO il d.m. 19 febbraio 2021, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTO il d.m. 22 luglio 2022, n. n. 919, e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), ai sensi del quale i vincitori del programma “FIS – Fondo Italiano per la Scienza”, in qualità di “Principal Investigator” (PI), «ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta: i. in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24, della legge n. 240 del 2010, nel caso di vincitori di progetti “Starting Grant”; ii. in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti “Advanced Grant”»;

VISTO il d.m. 15 luglio 2021, n. 841, recante “Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/08/2021 al numero 2286, con il quale, in



Il Ministro dell'università e della ricerca

esecuzione del citato art. 61 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, il Ministro ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo;

RITENUTO, anche con riferimento alle raccomandazioni del 15 dicembre 2022 rese dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'art. 64 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, di dover aggiornare il predetto d.m. 841/2021, anche al fine di adeguare le procedure competitive a valere sul Fondo italiano per la Scienza alle analoghe sovvenzioni del Consiglio europeo della Ricerca (di seguito anche *European Research Council od ERC*), con riferimento prioritario alle tipologie di sovvenzione denominate “*Starting Grant*”, “*Consolidator Grant*” e “*Advanced Grant*”;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Ai sensi dell'art. 61 del d.l. 25 maggio 2021, n. 63, il presente decreto disciplina le modalità procedurali per l'utilizzo del Fondo italiano per la scienza ai fini dell'attuazione di interventi diretti al sostegno alla ricerca fondamentale, nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) *bandi European Research Council (ERC)*:
 - *Starting Grant (StG)* – Si rivolge a ricercatori di qualsiasi nazionalità, *leader* emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di un altro titolo equipollente);
 - *Consolidator Grant (CoG)* – È destinato a ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un *curriculum* scientifico molto promettente;
 - *Advanced Grant (AdG)* – Permette a *leader* della ricerca eccezionali e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei rispettivi campi di ricerca e in altri settori;
- b) *CNVR*: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;
- c) *Comitati di valutazione (CdV o Panel)*: i comitati di valutazione individuati per ciascuno dei 27 sottosettori “*ERC*”;
- d) *Esperto tecnico-scientifico o ETS*: l'esperto indipendente o revisore esterno nominato dal MUR, individuato dal CNVR o dai Comitati di valutazione/panel per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 64 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;
- e) *ERC*: lo *European Research Council*;
- f) *Ex Ante*: il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda da parte del PI e l'accettazione del decreto di ammissione al finanziamento adottato dal Ministero;
- g) *Ex Post*: il periodo successivo alla conclusione della fase *in itinere*;
- h) *FIRST*: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della l. 27 dicembre 2006, n. 296;
- i) *FIS*: il Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- j) *FISR*: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204;
- k) *In Itinere*: il periodo intercorrente dal decreto di ammissione al finanziamento alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- l) *IRCSS*: Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;
- m) *Macrosettori ERC*: LS (*Life sciences*), PE (*Physical Sciences and Engineering*) e SH (*Social Sciences and Humanities*) – relativi settori e sottosectori: struttura dei panel di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di sottomissione delle proposte progettuali;
- n) *MUR*: il Ministero dell'università e della ricerca;
- o) *Organizzazione ospitante* o *Host Institution*: le organizzazioni italiane aventi sede nel territorio dello Stato scelte dal Ricercatore principale quale sede primaria dell'attività correlata al progetto di ricerca e afferenti alle seguenti categorie:
 - università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;
 - enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ed IRCSS di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) del presente decreto;
 - soggetti giuridici con finalità di ricerca, in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) e presenti nell'ultima lista pubblicata dall'ISTAT alla data di presentazione della domanda;
- p) *PNRR*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- q) *Ricercatore principale* o *Principal Investigator* (di seguito anche solo PI): il ricercatore, qualunque sia il suo *status* giuridico, italiano o straniero, con la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto e il relativo *team*;
- r) *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- s) *Ricerca Fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

Articolo 2

(Linee d'azione e criteri essenziali di attuazione)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede a finanziare in via prioritaria le seguenti linee di azione:
 - a) progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti (c.d. *Starting Grant*);
 - b) progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori in carriera che intendono consolidare la propria autonomia nella ricerca (c.d. *Consolidator Grant*);
 - c) progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati (c.d. *Advanced Grant*).
2. Le linee d'azione di cui al comma 1 saranno finanziate attraverso procedure di carattere valutativo, di cui a specifici bandi, nel rispetto dei principi delineati nel presente decreto.

Articolo 3

(Ripartizione del Fondo italiano per la scienza)

1. Le risorse annuali assegnate a decorrere dal 2022, saranno ripartite nel seguente modo:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) per il 50% a favore della linea d'azione "Starting Grant";
 - b) per il 25% a favore della linea d'azione "Consolidator Grant";
 - c) per il 25% a favore della linea d'azione "Advanced Grant".
2. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:
 - 1,2 milioni di euro per lo schema "Starting Grant";
 - 1,5 milioni di euro per lo schema "Consolidator Grant";
 - 2,0 milioni di euro per lo schema "Advanced Grant".
 3. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:
 - 1,5 milioni di euro per lo schema "Starting Grant";
 - 2,0 milioni di euro per lo schema "Consolidator Grant";
 - 2,5 milioni di euro per lo schema "Advanced Grant".
 4. Nell'ambito delle proposte progettuali è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell'acquisto di attrezzature da utilizzare presso la *Host Institution*; tale contributo non può superare il limite massimo di 500 mila euro.

Articolo 4 **(Presentazione delle proposte progettuali)**

1. I progetti di ricerca fondamentale a valere sul fondo FIS afferiscono ad uno dei tre macrosettori ERC e possono essere presentati con le modalità riportate nei relativi Bandi.
2. La proposta progettuale è presentata dal *Principal Investigator* (PI) che coordina il gruppo di ricerca ed è il responsabile del progetto.
3. Il PI è un ricercatore di qualsiasi nazionalità, in possesso dei requisiti essenziali descritti nel successivo articolo 5, purché ospitato per l'intera durata del progetto presso le organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. o).
4. Il ricercatore che si candida a ricoprire il ruolo di PI deve presentare, in sede di domanda, l'accordo riguardante la propria accoglienza con una delle Organizzazioni Ospitanti, come definite dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché la garanzia di accesso ai locali e alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che coordina per realizzare il progetto.
5. Il PI indica il macrosettore e il settore ERC prevalenti, individuati sulla base della classificazione formulata dallo ERC vigente alla data di presentazione della proposta. La proposta progettuale del PI, redatta in lingua inglese, descrive le finalità del progetto di ricerca nel suo complesso, le attività previste e i metodi di lavoro, il cronoprogramma di attuazione, gli obiettivi e i prodotti intermedi e finali con l'indicazione dei costi preventivati, nonché ulteriori eventuali informazioni indicate nel Bando.
6. Il Bando indica le modalità e i termini di presentazione della domanda. Il PI, al momento della presentazione della domanda, evidenzia il grado di sovrapposizione della proposta presentata rispetto ad altre proposte progettuali affini in altri ambiti e, in particolare, nell'ERC, anche se ancora in fase di valutazione (in relazione al ruolo del proponente, al tempo impegnato per ciascun progetto finanziato o in corso di valutazione, all'orizzonte temporale del progetto, all'entità del finanziamento).
7. Il PI che non sia già dipendente a tempo indeterminato/determinato dell'*Organizzazione ospitante* stipula con la medesima, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie, un apposito contratto.
8. I casi di non ammissibilità della presentazione dei progetti a valere sul FIS sono definiti dai singoli bandi, anche in relazione alle eventuali sovrapposizioni con le realizzazioni di progetti FIS, ERC e/o altri progetti ovvero con l'ottenimento di un punteggio insufficiente nella precedente procedura.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 5 (Schemi di finanziamento)

1. I bandi per l'individuazione dei progetti di ricerca a valere sul Fondo italiano per la scienza si articolano sugli schemi di finanziamento come di seguito indicati.

2. Lo schema di finanziamento della linea d'azione *Starting Grant* è il seguente.

Progetti coordinati da ricercatori all'inizio della carriera (*PI Junior*), con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di altro titolo equipollente), o della specializzazione medica in assenza di dottorato (per lo specifico contesto del Macrosettore LS), con un potenziale di autonomia scientifica di cui è necessario dare evidenza nelle proposte progettuali.

Nel caso in cui il PI sia in possesso di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiore ad uno, ai fini della determinazione dell'esperienza maturata, viene considerato il primo titolo conseguito.

Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per anno si intende l'anno solare. Sono fatti salvi i periodi di estensione temporale per ragioni documentate di maternità, paternità, malattia di lunga durata e servizio nazionale, i cui dettagli saranno indicati nei bandi.

Al fine di consentire la verifica dell'autonomia scientifica dei ricercatori, i bandi indicheranno i requisiti minimi di accesso, in termini di eccellenza delle pubblicazioni, di esperienze acquisite all'estero, di collaborazioni internazionali.

Devono essere, inoltre, indicate le pubblicazioni, in qualità di coautore, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, contributi a volumi collettanei *peer-reviewed*, monografie pertinenti al campo di ricerca ed eventuali traduzioni delle stesse, brevetti, presentazioni su invito a conferenze di particolare prestigio scientifico e a scuole avanzate a livello internazionale, premi e riconoscimenti internazionali, purché pertinenti al settore di ricerca del candidato.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

3. Lo schema di finanziamento della linea d'azione *Consolidator Grant* è il seguente.

Progetti coordinati da ricercatori in carriera (*PI Consolidator*), con 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di un altro titolo equipollente), o della specializzazione medica in assenza di dottorato (per lo specifico contesto del Macrosettore LS), con autonomia scientifica di cui è necessario dare evidenza nelle proposte.

Nel caso in cui il PI sia in possesso di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiore ad uno, ai fini della determinazione dell'esperienza maturata, viene considerato il primo titolo conseguito.

Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per anno si intende l'anno solare. Sono fatti salvi i periodi di estensione temporale per ragioni documentate di maternità, paternità, malattia di lunga durata e servizio nazionale, i cui dettagli saranno indicati nei bandi.

Al fine di consentire la verifica dell'autonomia scientifica dei ricercatori, i bandi possono indicare quali debbano essere i requisiti minimi di accesso, in termini di eccellenza delle pubblicazioni, di esperienze acquisite all'estero, di collaborazioni internazionali.

Devono essere, inoltre, indicate le pubblicazioni, in qualità di coautore, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, contributi a volumi collettanei *peer-reviewed*, monografie pertinenti al campo di ricerca ed eventuali traduzioni delle stesse, brevetti, presentazioni su invito a conferenze prestigiose e a scuole avanzate a livello internazionale, premi e riconoscimenti internazionali, purché pertinenti al settore di ricerca del candidato.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

Ai fini dell'inquadramento per chiamata diretta dei vincitori dei "*Consolidator grant*", si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. b), punto i, del decreto ministeriale 22 luglio 2022, n. 919.



Al Ministro dell'università e della ricerca

4. Lo schema di finanziamento della linea d'azione *Advanced Grant* è il seguente.

Progetti, anche ad alto rischio, potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive anche in ambito interdisciplinare, coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo (*PI Senior*), di qualsiasi età e nazionalità. I ricercatori, oltre ad essere scientificamente indipendenti, devono essere attivi nella ricerca da un periodo superiore a dodici anni ed avere un profilo che li identifichi come *leader* nei rispettivi settori di ricerca.

Al fine di consentire una corretta valutazione del *track record* dei PI e del loro livello di *leadership*, i bandi indicheranno quali debbano essere i requisiti minimi di accesso, in termini di coordinamento di progetti, di eccellenza delle pubblicazioni, di esperienze acquisite all'estero, di collaborazioni internazionali.

Devono essere, inoltre, indicate le pubblicazioni, in qualità di coautore, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, contributi a volumi collettanei *peer-reviewed*, monografie pertinenti al campo di ricerca ed eventuali traduzioni delle stesse, brevetti, presentazioni, su invito, a conferenze prestigiose ed a scuole avanzate a livello internazionale, premi e riconoscimenti internazionali purché pertinenti al settore di ricerca del candidato.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

Articolo 6 **(Valutazione delle proposte)**

1. Il CNVR indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione di progetti di ricerca sulla base delle raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, tenuto anche conto delle modalità operative adottate dallo *European Research Council*; i criteri generali di selezione e valutazione tengono conto dell'eccellenza del *curriculum vitae* del PI, dell'innovatività e originalità della proposta scientifica nonché della congruità del finanziamento richiesto. Tra i criteri generali di selezione e valutazione possono essere previste specifiche valutazioni di impatto delle proposte progettuali sulle strutture ospitanti, sulla società e sull'ecosistema del territorio.
2. Il CNVR redige le *linee guida di valutazione* contenenti indicazioni metodologiche e operative necessarie per garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi attribuiti dai Comitati di valutazione (CdV).
3. Per la verifica dei requisiti di partecipazione il Ministero può avvalersi, mediante convenzione in attuazione dell'art. 1 comma 550, l. 30 dicembre 2020, n. 178, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.
4. La *valutazione tecnico - scientifica* delle proposte prevede distinte fasi, come di seguito descritte.
5. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali (*FASE 1 - Valutazione tecnico - scientifica preliminare*) è condotta da appositi Comitati di Valutazione (*CdV* o *Panel*), i cui componenti, in possesso di alta qualificazione scientifica, sono individuati, in funzione della numerosità delle proposte da valutare, sulla base degli elenchi definiti dal CNVR. I *CdV*, nominati dal MUR con apposito provvedimento con riferimento a ciascuno dei 27 sotto settori di ricerca *ERC*, sono composti da un numero massimo di 7 esperti.
6. Nella prima fase, sarà oggetto di valutazione la proposta progettuale sintetica, il *curriculum vitae* ed il *track record* del *Principal Investigator*, secondo modelli predefiniti nei bandi, sia nella lunghezza, sia nella struttura.
7. Nel caso in cui, nell'ambito di una procedura a valere sul Fondo italiano per la scienza, le proposte abbiano conseguito un punteggio che, sulla base delle specifiche disposizioni del bando, è ritenuto non sufficiente per l'ammissione alla seconda fase di cui ai seguenti commi, i ricercatori individuati come PI saranno considerati soggetti non ammissibili, come PI, nell'ambito del successivo bando a valere sul medesimo Fondo. Saranno altresì esclusi i PI le cui proposte progettuali non abbiano superato la prima fase di valutazione, anche nell'ambito di procedure competitive a valere sul fondo FIS ancora in corso.



Il Ministro dell'università e della ricerca

8. La seconda fase di valutazione (*FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica ex ante*) riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza, redatta secondo un modello predefinito nei bandi sia nella lunghezza, sia nella struttura.
9. Ciascun Comitato di Valutazione (CdV) procede alla valutazione dei progetti e, in caso di assenza di competenze interne, individua un revisore esterno di cui all'art. 1, comma 2, lett. d).
10. Per i CdV gli esiti della valutazione sono documentati con una relazione contenente giudizi motivati rispetto a ciascun criterio definito nel bando. Qualora il bando disponga la formazione di una o più graduatorie, la valutazione include un punteggio assegnato secondo le modalità e lo schema di attribuzione ivi previsto.
11. Nella terza fase (*FASE 3 – valutazione di congruità della proposta e definizione del finanziamento*), il CNVR, al termine della procedura valutativa del singolo CdV, accede alla relativa documentazione e, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle singole proposte, predispone per ogni Macrosettore la graduatoria dei progetti, previa analisi delle richieste finanziarie avanzate per ogni proposta, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo e l'ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rimodulazione dei costi esposti nella proposta.
12. Il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie per Macrosettore e, successivamente, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento e all'erogazione dei contributi, nella misura e con le modalità stabilite nei citati decreti.
13. I contributi vengono erogati, in un'unica soluzione anticipata, alle Organizzazioni ospitanti, in qualità di beneficiari, con riserva di recupero in caso di spese non sostenute o non riconosciute.
14. Per le Organizzazioni ospitanti che siano soggetti di diritto privato l'erogazione del contributo può avvenire con le modalità di cui ai precedenti commi ovvero previa presentazione di garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un pari importo ovvero previa presentazione di garanzia costituita da strumenti forniti da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari.
15. Ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri di valutazione per i componenti dei Comitati di valutazione in modalità collegiale, per i componenti o gli esperti esterni in modalità individuale, nonché i compensi e gli eventuali rimborsi delle spese loro spettanti, sono posti a carico delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al presente decreto, entro il limite massimo del 7% e comunque non oltre il limite delle risorse previste per i singoli bandi.
16. Il MUR può prevedere attività di valutazione *in itinere* ed *ex post* dei progetti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
17. I dati e i risultati conseguiti per ciascun progetto confluiscono in apposite banche dati, con l'obiettivo di assicurarne l'accessibilità e il riutilizzo da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale.
18. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

Articolo 7

(Costi Ammissibili, verifiche amministrativo contabili)

1. Sono considerati ammissibili, secondo modalità e termini indicati in ciascun bando, i costi relativi a:
 - a) PI, ove assunto dalla organizzazione ospitante per il periodo di durata del progetto con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato per il vincitore di progetto "*Starting Grant*", di professore di seconda fascia per il vincitore di progetto "*Consolidator Grant*", ovvero con trattamento economico di professore di prima o di seconda fascia per il vincitore di progetto "*Advanced Grant*";
 - b) personale contrattualizzato *ad hoc* per il progetto:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- dalle istituzioni universitarie (ricercatori, assegnisti, contrattisti *ex art.* 22 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, tecnologi a tempo determinato, dottorandi e altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
 - dagli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);
 - dai soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera o), del presente decreto (personale avente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);
 - dagli IRCCS (personale del comparto medico e sanitario).
- c) acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;
 - d) altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
 - e) servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - f) spese generali.
2. I criteri di ammissibilità delle spese, le modalità e le tempistiche della rendicontazione periodica e del controllo sono declinati nel bando e nel disciplinare di concessione del finanziamento;
 3. Per le verifiche rispetto alle rendicontazioni di spesa presentate dalle Organizzazioni ospitanti il Ministero può avvalersi, mediante convenzione in attuazione dell'art. 1 comma 550 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.

Articolo 8 (Portabilità)

1. Il PI potrà avvalersi dell'istituto della portabilità presso altra Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS e ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alle procedure di cui al presente decreto, presentando comunicazione al MUR, con le modalità descritte nei bandi.
2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institution* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 9 (Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca fondamentale)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2022, il MUR si riserva di utilizzare quote degli stanziamenti annuali del FIRST e del FISR, nonché risorse provenienti dal fondo *Next Generation EU* e destinate a finanziare linee rilevanti del PNRR, per il sostegno ai progetti che, a partire dal periodo di programmazione di *Horizon Europe*, pur conseguendo un'eccellente valutazione nell'ambito dei bandi StG ed AdG dello ERC, risultino non finanziabili in ragione dell'esaurimento del *budget* assegnato ai bandi.
2. La misura di cui al presente articolo potrà essere attuata per il tramite di procedure amministrative che, a seguito di avvisi pubblici annuali, consentano la verifica del possesso dei requisiti essenziali da parte dei ricercatori responsabili dei progetti e delle organizzazioni nazionali da essi prescelte quali sedi ospitanti, del posizionamento dei progetti nelle graduatorie relative ai bandi dello ERC nell'ambito dei quali è avvenuto il processo di valutazione, nonché di tutta la documentazione necessaria ad individuare i soggetti atti ad essere supportati con un finanziamento sostitutivo rispetto a quello europeo.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 10 **(Disposizioni finali e transitorie)**

1. Il d.m. 15 luglio 2021 n. 841, recante “*Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 agosto 2021 al numero 2286, è abrogato e la sua applicazione è limitata ai bandi già emanati.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name of the Minister.